



REPERTORIO 94622

RACCOLTA 23199

Atto unilaterale costitutivo della società a responsabilità limitata denominata "CRC INNOVA S.R.L." con unico socio, con sede in Cuneo.

REPUBBLICA ITALIANA

Il nove ottobre duemiladiciotto.

In Cuneo, nel mio studio in corso Nizza numero 13.

9 OTTOBRE 2018

Davanti a me, **Ivo GROSSO**, notaio in Cuneo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo, è presente:

=== GENTA Giandomenico, nato a **Valdagno** il **12 gennaio 1957**, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione a Cuneo, via Roma 17, tributarista,

per conto ed in rappresentanza della Fondazione di nazionalità italiana:

== "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO",

- sede: Cuneo, via Roma 17;
- Stato di costituzione: Italia;
- iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Cuneo al numero 278,
- codice fiscale: **96031120049**,

nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante con i poteri in forza di delibera del Consiglio Generale in data 23 luglio 2018 e delibera del Consiglio di amministrazione in data 10 settembre 2018.

Io notaio sono certo

della identità personale del comparente, cittadino italiano siccome dichiara, il quale mi chiede atto di quanto segue:

1) - COSTITUZIONE - "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO", come sopra rappresentata, costituisce una società a responsabilità limitata con:

- **denominazione**: "CRC INNOVA S.R.L." con unico socio; il comparente dichiara di aver verificato la legittimità della denominazione sociale anche sotto il profilo del diritto di esclusiva spettante ad altri titolari di imprese individuali o collettive;

- **sede**: Cuneo.

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese il comparente dichiara che l'indirizzo attuale della società è in Cuneo, via Roma 17;

- **durata**: fino al trentun dicembre duemilasettanta (31/12/2070);

- **capitale**: euro 100.000,00 (euro centomila e centesimi zero).

2) - SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE - Il capitale, pari a euro 100.000,00 (euro centomila e centesimi zero), da conferirsi in denaro, viene sottoscritto per intero da "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO".

3) - OGGETTO - La Società ha per oggetto la promozione e la realizzazione di attività artistiche, culturali, didattiche, sociali, di innovazione e di sviluppo territoriale in genere. Essa potrà pertanto, a tal fine, organizzare e realizzare, sia in proprio sia tramite terzi, mostre, convegni, rappresentazioni, work-shop, corsi di formazione, pubblica-

REGISTRATO A CUNEO
il 12/10/2018
n. 20407
serie 1t

zioni ed eventi in genere; iniziative di ricerca o innovazione e iniziative di sviluppo territoriale. Le predette iniziative potranno altresì essere finalizzate allo studio ed alla divulgazione di tutti gli aspetti storici e culturali del territorio della Provincia di Cuneo, anche con riferimento alle sue peculiari caratteristiche enogastronomiche; tali attività potranno essere sviluppate anche studiando ed attivando piattaforme informatiche, multimediali ed interattive, come previsto all'articolo 11-bis, DL 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella L. 29 luglio 2014, n. 106.

La società potrà altresì effettuare la gestione e relativa regolamentazione dell'utilizzo di immobili, spazi espositivi e/o sale e strutture adibite ad attività pertinenti all'oggetto sociale, di proprietà o non, sia per eventi organizzati in proprio sia concedendone l'utilizzo per eventi formativi e divulgativi organizzati da terzi.

La Società infine potrà svolgere qualsiasi tipo di attività, mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie purché finalizzate a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Restano comunque esclusi l'esercizio dell'attività bancaria e assicurativa, delle attività per legge riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi o Collegi professionali; dell'attività di intermediazione di valori mobiliari normativamente condizionate al possesso di specifiche autorizzazioni o di ogni altra attività comunque vietata a norma di legge.

4) - ORGANO AMMINISTRATIVO - L'amministrazione della società è affidata, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2021, ad un consiglio di amministrazione composto di numero tre membri nelle persone di:

== GENTA Giandomenico, nato a Valdagno il 12 gennaio 1957, domiciliato a Cuneo, corso Dante 40,

codice fiscale: GNT GDM 57A12 L551T;

== MERLO Paolo, nato a Cuneo il 19 febbraio 1967, domiciliato a Cuneo, via Bartolomeo Bruni 11,

codice fiscale: MRL PLA 67B19 D205T;

== CERETTO Roberta, nata a Torino il 6 ottobre 1972, domiciliata ad Alba, Vicolo dell'Arco 12,

codice fiscale: CRT RRT 72R46 L219I;

tutti cittadini italiani.

GENTA Giandomenico viene nominato presidente.

La rappresentanza della società compete al presidente del consiglio di amministrazione.

L'amministratore presente dichiara:

- di accettare la carica;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità.

Le norme relative all'amministrazione e rappresentanza della società sono contenute nell'art. 11 dello statuto allegato.

5) - ORGANO DI CONTROLLO - Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale la società sarà controllata da un revisore unico che rimarrà in carica fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 nella persona di:

= GAIERO Nicola, nato a Dogliani il 28 aprile 1961, domiciliato a Mondovì, via S. Bernardo 29,

codice fiscale: GRA NCL 61D28 D314W,
cittadino italiano,

iscritto nel Registro dei Revisori Legali con il numero progressivo 25714, iscrizione disposta con D.M. del 12 aprile 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 Bis del 21 aprile 1995, decorrente dal 21 aprile 1995.

Il comparente dichiara che il revisore unico ha reso noto al socio "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO" gli incarichi di amministrazione e di controllo che lo stesso revisore qui nominato riveste presso altre società di qualsiasi tipo.

6) - VERSAMENTO CENTO PER CENTO CAPITALE SOCIALE - L'amministratore GENTA Giandomenico, come sopra nominato, dichiara e dà atto che l'unico socio ha contestualmente provveduto a versare nelle sue mani il cento per cento del capitale sociale pari ad euro 100.000,00 (euro centomila e centesimi zero) mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla costituenda società "CRC INNOVA S.R.L.", numero 220 003 711 9-07 di euro 100.000,00 (euro centomila e centesimi zero), emesso il 9 ottobre 2018 da UBI BANCA SPA filiale 5487 Cuneo.

7) - ESERCIZIO SOCIALE - Il primo esercizio sociale si chiude al trentun dicembre duemiladiciannove non prevedendosi nel primo periodo di costituzione significative attività.

8) - DELEGA - Il comparente autorizza l'organo amministrativo ad apportare al presente atto costitutivo e allegato le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nei registri di legge.

9) - STATUTO - L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dallo statuto allegato al presente atto sotto "**A**", **per formarne ad ogni effetto parte integrante e sostanziale.**

10) - SPESE - Il comparente dichiara che l'importo globale, approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società è di euro quattromilacinquecento.

11) - ALLEGATO - Io notaio:

- preso atto della dichiarazione del comparente di conoscere il contenuto dello statuto allegato al presente atto sotto la lettera "**A**", di cui dichiara di avere ricevuto il testo in precedenza;
- ho comunque illustrato e spiegato al comparente i vari articoli;
- ne ho pertanto omessa formale ed integrale lettura per espressa dispensa avutane.

Io notaio ho letto

al comparente, che lo approva, questo atto scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su tre pagine di un foglio.

Ora di sottoscrizione: dodici e minuti quaranta.

In originale sottoscritto da:

Giandomenico Genta

Ivo Grosso notaio

**Allegato "A" al numero 94622/23199
di repertorio notaio Ivo GROSSO di Cuneo**

=====

**STATUTO
della Società "CRC INNOVA S.R.L."**

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto

Art. 1 (Denominazione e sede)

1.1 E' costituita la Società a Responsabilità Limitata denominata "CRC INNOVA S.R.L.", con sede nel Comune di Cuneo.

Potranno essere istituite o soppresse, con deliberazioni dell'Organo amministrativo, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

Per l'istituzione di sedi secondarie sarà necessaria la deliberazione dei soci.

Art. 2 (Durata)

2.1 La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2070 (duemilasettanta) e si intenderà prorogata di anno in anno se almeno sei mesi prima dello scadere di detto termine o degli anni successivi non venga dato preavviso di scioglimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da un Socio agli altri Soci.

Art. 3 (Oggetto)

3.1 La Società ha per oggetto la promozione e la realizzazione di attività artistiche, culturali, didattiche, sociali, di innovazione e di sviluppo territoriale in genere. Essa potrà pertanto, a tal fine, organizzare e realizzare, sia in proprio sia tramite terzi, mostre, convegni, rappresentazioni, work-shop, corsi di formazione, pubblicazioni ed eventi in genere; iniziative di ricerca o innovazione e iniziative di sviluppo territoriale. Le predette iniziative potranno altresì essere finalizzate allo studio ed alla divulgazione di tutti gli aspetti storici e culturali del territorio della Provincia di Cuneo, anche con riferimento alle sue peculiari caratteristiche enogastronomiche; tali attività potranno essere sviluppate anche studiando ed attivando piattaforme informatiche, multimediali ed interattive, come previsto all'articolo 11-bis, DL 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella L. 29 luglio 2014, n. 106.

La società potrà altresì effettuare la gestione e relativa regolamentazione dell'utilizzo di immobili, spazi espositivi e/o sale e strutture adibite ad attività pertinenti all'oggetto sociale, di proprietà o non, sia per eventi organizzati in proprio sia concedendone l'utilizzo per eventi formativi e divulgativi organizzati da terzi.

La Società infine potrà svolgere qualsiasi tipo di attività, mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie purché finalizzate a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Restano comunque esclusi l'esercizio dell'attività bancaria e assicurativa, delle attività per legge riservate alla prestazione personale di iscritti in Albi o Collegi professionali; dell'attività di intermediazione di valori mobiliari normativamente condizionate al possesso di specifiche autorizzazioni o di ogni altra attività comunque vietata a norma di legge.

TITOLO II

Capitale, quote di partecipazione, finanziamenti dei Soci

Art. 4 (Capitale sociale)

4.1 Il capitale sociale è fissato in euro 100.000,00 (euro centomila e centesimi zero) e può essere diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 5 (Aumento del capitale sociale)

5.1 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

5.3 La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai Soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

5.4 L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite.

Art. 6 (Quote e diritti sociali)

6.1 Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 7 (Versamenti e finanziamenti Soci)

7.1 I Soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, i versamenti in conto futuri aumenti di capitale o in conto capitale senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite.

7.2 Salvo diversa determinazione dell'Organo Amministrativo, i versamenti effettuati dai Soci a favore della Società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 8 (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi)

8.1 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi secondo le disposizioni seguenti.

8.2 Qualora un Socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie quote di partecipazione al capitale sociale o i diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art. 5 del presente Statuto, dovrà previamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. offrirli in prelazione a tutti gli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre eventuali condizioni pattuite per l'acquisto.

8.3 Con il termine "trasferire" di cui al precedente comma si intende qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle quote.

8.4 I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, a

pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al c. 2 del presente articolo, darne comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri Soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare l'intera quota offerta in vendita al prezzo proposto.

8.5 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale. La prelazione deve essere esercitata al prezzo indicato dall'offerente.

8.6 Se alcuni Soci rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri Soci in proporzione delle loro partecipazioni. Qualora nessun Socio esercitasse il diritto di prelazione, il trasferimento delle quote sarà sottoposto al gradimento dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

8.7 Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci cosicché il terzo acquirente non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

8.8 L'intestazione a Società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto nel presente articolo.

Art. 9 (Trasferimento delle partecipazioni nei confronti dei terzi)

9.1 Il trasferimento delle quote per atto tra vivi e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art. 5 del presente Statuto, qualora nessun Socio abbia esercitato il diritto di prelazione di cui al precedente Art. 8, è subordinato al preventivo mero gradimento da parte dell'Organo Amministrativo.

9.2 A tal fine il Socio che intende cedere la propria quota deve chiedere all'Organo Amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata a/r contenente l'indicazione della entità che è oggetto di alienazione, le condizioni di pagamento, le esatte generalità e la qualifica del potenziale acquirente, di esprimere il proprio gradimento.

9.3 L'Organo Amministrativo deve comunicare nella stessa forma, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, al Socio richiedente e al terzo potenziale acquirente la propria decisione. In mancanza di risposta entro il suddetto termine il gradimento si intende concesso.

9.4 Non sono sottoposti a giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano a favore di altri Soci.

9.5 Il Socio non può, senza il preventivo consenso dell'Organo Amministrativo, sottoporre volontariamente tutte o parte delle proprie quote e/o diritti di opzione a pegno o costituirli in garanzia o in usufrutto.

Art. 10 (Trasferimento della partecipazione a causa di morte)

Nel caso di morte di un socio i soci superstiti possono con decisione presa con il voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale, da adottarsi entro centoventi giorni dal decesso del socio, stabilire che la quota di partecipazione al capitale sociale del deceduto si accresce automaticamente agli altri soci i quali, in tal ca-

so, devono liquidare agli eredi del socio defunto il valore della quota, determinato con le stesse modalità prescritte per la valutazione della quota di partecipazione del socio receduto.

Gli eredi o legatari che eventualmente subentrino nella quota del defunto nominano, per l'esercizio dei diritti sociali, un rappresentante comune.

TITOLO III **Amministrazione, Assemblea e Organi** **di Controllo**

Art. 11 (Amministrazione)

11.1 L'amministrazione e la rappresentanza anche giudiziale della Società spettano, a seconda di quanto di volta in volta stabilito nell'atto di nomina:

- ad un Amministratore Unico, anche non Socio;
- ad un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, che possono essere scelti anche tra non Soci.

11.2 All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, che non siano dalla legge o dallo statuto riservati ad esclusiva competenza dell'assemblea.

11.3 Agli Amministratori potrà essere riconosciuto un compenso. Tale compenso dovrà essere determinato dall'Assemblea al momento della nomina. In assenza di tale decisione l'attività prestata da ciascun Amministratore dovrà considerarsi gratuita.

11.4 Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

11.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

Art. 12 (Consiglio di Amministrazione)

12.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega, fatta eccezione per quelle attribuzioni indelegabili di cui all'art. 2475 C.C.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o ne sia fatta richiesta da un Consigliere o dall'Organo di Controllo, se nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso con lettera raccomandata o via posta elettronica certificata da spedire almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, a mezzo di fax o via e-mail da inviare almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio e ai membri dell'organo di controllo se nominato.

Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione,

qualora siano presenti l'intero Consiglio e l'Organo di Controllo, se nominato.

12.4 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, che ognuno dei partecipanti possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

12.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; con la medesima maggioranza dovranno essere approvate le deliberazioni del Consiglio.

12.6 Le deliberazioni del Consiglio sono constatate con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere anche persona estranea al Consiglio, oppure da tutti i Consiglieri presenti.

Art. 13 (Decisioni dei Soci)

13.1 Sono riservate alla competenza dei Soci le seguenti materie:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina degli Amministratori;
- la determinazione del compenso degli Amministratori;
- la nomina dell'Organo di Controllo;
- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- la nomina e la revoca dei Liquidatori;
- l'emissione di titoli di debito;
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

I Soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più Amministratori oppure tanti Soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

13.2 Le decisioni dei Soci, ad eccezione di quelle riservate dalla legge alla competenza dell'Assemblea, sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 Gli Amministratori inviano ai Soci mediante lettera raccomandata, fax o e-mail richiesta di esprimere il proprio consenso. La richiesta deve contenere in maniera dettagliata la descrizione della materia sulla quale il consenso è richiesto. I Soci devono comunicare la propria volontà alla Società mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della richiesta. Dai documenti sottoscritti dai Soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

13.4 Gli Amministratori devono inoltre mettere a disposizione, presso la sede sociale, la documentazione inerente alla proposta di decisione, che può essere liberamente consultata da tutti i Soci.

13.5 Qualora il Socio non risponda nel termine sopra indicato, egli sarà considerato dissenziente.

13.6 Anche in assenza di formale richiesta i Soci possono inviare alla Società mediante lettera raccomandata il proprio consenso espresso per iscritto. Anche in tal caso dai documenti sottoscritti dai Soci devono risultare con chiarezza l'oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

13.7 Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.8 Salvo che la Legge o il presente Statuto prevedano maggioranze diverse, le decisioni sono prese col voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale; per l'emissione di titoli di debito è peraltro necessaria la maggioranza che rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale.

13.9 È compito degli Amministratori verificare che la procedura decisionale di consultazione scritta sia stata formalmente rispettata, provvedere a raccogliere i documenti di risposta alla consultazione dei Soci, eseguire i conteggi necessari ai fini della determinazione del quorum deliberativo, comunicare a tutti i Soci ed ai membri dell'Organo di Controllo, ove nominati, i risultati della decisione. In caso di assunzione della decisione, i medesimi cureranno la trascrizione della relativa annotazione sul libro delle decisioni dei Soci. Degli esiti degli accertamenti suddetti dovrà essere dato conto nell'annotazione suddetta.

Art. 14 (Assemblea)

14.1 L'Assemblea è competente a decidere sulle seguenti materie:

- 1) modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- 3) riduzione del capitale perdite di cui all'art. 2482 bis del Codice Civile;
- 4) argomenti che uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, sottoponga alla sua approvazione.

14.2 La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata, spediti ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dagli atti sociali.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno.

14.3 L'Assemblea potrà validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i membri dell'Organo di Controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

14.4 Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci cui spetta il diritto di voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla Società.

14.5 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibe-

ra con il voto favorevole dei Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

14.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente può richiedere l'assistenza di un Segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere non Socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

14.7 È inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 15 (Controllo legale dei conti)

15.1 Verificatisi i presupposti di legge la Società è controllata da un Organo di Controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea la quale designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione annuale. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per volontà dell'Assemblea, la Società potrà, in alternative, essere controllata da un Revisore Unico.

TITOLO IV

Recesso del Socio

Art. 16 (Diritto di recesso del Socio)

16.1 Ogni socio ha diritto di recedere nei casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso non può essere parziale.

16.2 Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che deve essere spedita entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Ove il recesso consegue al verificarsi di un determinato fatto ed esso sia diverso da una decisione, il diritto è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

16.3 Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a Società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla Società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata, ove la fiduciaria medesima dichiari di operare per conto di più fiduciari che hanno conferito istruzioni differenti.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società; da tale giorno, pertanto, il recedente perde la qualità di socio.

16.4 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la So-

cietà revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

TITOLO V

Bilancio, scioglimento della Società

Art. 17 (Bilancio)

17.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

17.2 Il bilancio è presentato ai Soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.

Art. 18 (Scioglimento della Società)

18.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

18.2 Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai Liquidatori dei libri sociali, gli Amministratori conservano il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale

18.3 Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i Soci:

a) determinano il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento in caso di pluralità di Liquidatori;

b) nominano i Liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;

c) stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

d) determinano i poteri dei Liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione del miglior realizzo.

18.4 La nomina dei Liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritte nel Registro delle imprese.

18.5 Avvenuta tale iscrizione gli Amministratori cessano dalla carica e consegnano ai Liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

18.6 Alla fine di ogni esercizio sociale i Liquidatori redigono il bilancio a norma di legge.

18.7 Compiuta la liquidazione i Liquidatori devono redigere il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascun Socio nella divisione dell'attivo. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli artt. da 2484 a 2496 del Codice Civile.

Art. 19 (Clausola compromissoria)

19.1 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro l'organo di controllo, da o contro i liquidatori, saranno

risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

19.2 - Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale del Piemonte ed avrà sede a Cuneo. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

19.3 - Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale e la cui competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria, nonché le norme inderogabili del D.Lgs.17 gennaio 2003 n.5.

Art. 20 (Rinvio)

20.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si richiamano le norme del C.C. in materia di Società a responsabilità limitata.

In originale sottoscritto da:

Giandomenico Genta

Ivo Grosso notaio